



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 19 DEL 28-04-2020

Dicomano, lì 30-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Passiatore Stefano

ORDINANZA

N. 19 DEL 28-04-2020

Oggetto: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 16 DEL 14/04/2020 RELATIVAMENTE ALLA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO MATTINA ED ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto Comunale e in particolare l'art. 27 comma 6;

Visto il D.lgs 267/2000 e ritenuto in particolare di agire ai sensi dell'art. 50;

Richiamato il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del decreto - legge del 23 e 25 febbraio e del 1° marzo;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 che sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti

D.P.C.M. e che introduce nuove misure efficaci fino al 3 aprile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie 62, con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. Marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie 64, con il quale sono state attuate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica del COVID -19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 76, con il quale sono state decretate ulteriori restrizioni e misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Premesso che il Sabato mattina si svolge il mercato settimanale all'aperto in Piazza Della Repubblica, secondo le disposizioni di cui al piano del Commercio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 17 Marzo 2020;

Considerato che non e' possibile contingentare nei mercati all'aperto l'afflusso delle persone che vi giungono e quindi impossibile garantire il requisito di cui all' allegato 1 lettera d) del DPCM 4 Marzo 2020 (distanza interpersonale di 1 mt) tra i frequentatori del mercato;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 9 del 12 marzo 2020 con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del sabato fino alla del 25 marzo 2020, viste le premesse e le considerazioni di cui sopra;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 10 del 16/03/2020 ad oggetto ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19.;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 13 del 23 marzo 2020 di proroga alla n° 9 del 12/03/2020, con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del sabato fino alla del 03 aprile 2020, viste le premesse e le considerazioni di cui sopra;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 14 del 24 marzo 2020 di proroga dell' ordinanza n° 10 del 16/03/2020 ad oggetto ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 97, con il quale sono state decretate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n° 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto in particolare che il suddetto decreto proroga la validità di tutte le misure fino ad oggi adottate fino alla data del 3 Maggio 2020;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 13 del 23 marzo 2020 con la quale è stata disposta la sospensione del mercato settimanale del sabato fino al 03 aprile 2020, viste le premesse e le considerazioni di cui sopra;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 15 del 02 aprile 2020 con la quale sono state prorogate le ordinanze del Sindaco n. 13 del 23 marzo 2020 ad oggetto sospensione del mercato

settimanale del sabato fino al 03 aprile, e la n° 14 del 24 marzo 2020 avente ad oggetto: ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 fino al 03 aprile 2020, viste le premesse e le considerazioni di cui sopra;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco n. 16 del 14 aprile 2020 con la quale sono state prorogate le ordinanze del Sindaco n. 15 del 02 aprile 2020 ad oggetto sospensione del mercato settimanale del sabato ed ADOZIONE DI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER RAFFORZARE IL LIVELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 fino al 03 aprile 2020, viste le premesse e le considerazioni di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 con il quale è stata prorogata la validità di alcune misure fino ad oggi adottate fino alla data del 3 maggio 2020, comprensiva di ulteriori misure di modifica rispetto ai precedenti decreti;

Premesso che con DPCM 10.04.2020 è stata stabilita fino al 3 maggio 2020 la sospensione delle “attività dei servizi di ristorazione”, rimanendo consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

Vista l' Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, con la quale la Regione Toscana ha inteso consentire la possibilità di effettuare la vendita di cibo da asporto, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da parte delle attività artigianali, dietro l'osservanza di specifiche e stringenti misure che qui si riepilogano:

- necessità di previo appuntamento telefonico o *online*;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

Considerato che tale apertura è supportata dall'opportunità di assimilare la vendita per asporto di cibo, da parte di tutte le attività di ristorazione di cui all'art. 1 lett. aa) del DPCM 10.04.20, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali di cui alla lett. z) del medesimo decreto, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte in quest'ultimo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell'asporto;

Preso atto delle successive interpretazioni dell'Ordinanza Regionale n. 41 del 22.04.2020, da parte degli uffici regionali, che hanno limitato la possibilità della vendita per asporto ai soli alimenti, intesi come cibi cucinati o pronti da consumare al domicilio, escludendo espressamente la vendita per asporto delle bevande;

Rilevato che le successive precisazioni all'Ordinanza suddetta hanno inteso evidenziare che rimane in ogni caso consentita la possibilità della consegna al domicilio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020, di ogni genere di prodotto oggetto di somministrazione;

Rilevato che l'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020 richiama l'articolo 48, comma 5, della legge regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del Commercio), che prevede, per gli esercizi di somministrazione di alimenti, la facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;

Ritenuto di poter estendere la possibilità della vendita per asporto anche alle bevande, invero inspiegabilmente escluse dalla nota successivamente pervenuta dalla Regione e ritenuta interpretativa dell'Ordinanza n. 41 del 2020, nel rispetto delle condizioni di esercizio dettate nell'ordinanza medesima:

- necessità di previo appuntamento telefonico o on line;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

Vista l'Ordinanza R.T. n. 38 del 18/04/2020 avente come oggetto il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro;

Dato atto che i casi di contagio di COVID-19 risultano diminuiti nell'ultimo periodo;

VISTI

- L'art. 50 comma 5, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il DPCM del 26 aprile 2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 22 aprile 2020;
- La Legge Regione Toscana n. 62/2018;

Tutto ciò premesso

REVOCA

La propria ordinanza n.16 del 14/04/2020 relativamente a:

- sospensione del mercato settimanale del Sabato mattina in Piazza della Repubblica;
- sospensione del divieto di sosta in p.za della Repubblica, del sabato mattina, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 limitatamente ai vialetti laterali lato edicola e lato ASL;

ORDINA

per le ragioni sopra esposte:

- la riapertura del mercato settimanale del Sabato mattina in Piazza della Repubblica per i soli generi alimentari, con disposizione dei posteggi come da planimetria allegata alla presente, sotto la lettera A, che ne forma parte integrante e sostanziale;

- per gli esercizi richiamati dall'Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, la cui attività è sospesa fino al 3 maggio 2020, sia consentita la vendita per asporto di bevande, oltre che di cibi cotti o preparati, in aggiunta al servizio della consegna al domicilio di alimenti e bevande, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza medesima:

-necessità di previo appuntamento telefonico o on line;

-ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;

-ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;

-esclusione di ogni forma di consumo sul posto.

- che durante lo svolgimento del mercato settimanale del sabato mattina, gli operatori si attengano scrupolosamente alle norme sanitarie di cui all'Ord. R.T. n. 38 del 18/04/2020, indossando protezioni per le vie respiratorie e vigilando il rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza prevista.

- la proroga della propria ordinanza n.16 del 14/04/2020 relativamente alla:

-sospensione del servizio di spazzamento meccanizzato delle aree pubbliche e conseguentemente la sospensione del divieto di sosta nelle aree oggetto di intervento

-di sospensione del "divieto di sosta con disco orario" su tutto il territorio del Comune, al fine di agevolare l'obbligo di permanenza dei cittadini presso il proprio domicilio;

-sospensione del divieto di sosta in p.za della Repubblica, del sabato mattina, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 ad esclusione dei vialetti laterali lato edicola e lato ASL;

DISPONE

che la presente ordinanza :

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa ed ha valenza fino al 18/05/2020;

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento ai quali presente provvedimento viene trasmesso

Le precedenti ordinanze sindacali in materia cessano di produrre effetti, ove incompatibili, mentre, se compatibili sono integrate dalla presente ordinanza.

L'inottemperanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1 e seguenti, del DL 25 marzo 2019, n. 5 n. 19 di cui la presente ordinanza costituisce provvedimento attuativo, con sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra euro 400 a 3000 e salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Firenze, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

F.to

Stefano Passiatore